

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1016

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BENVENUTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 2006

Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie (*Tobin tax*)

ONOREVOLI SENATORI. - Sollecitandone l'approvazione, si propone in questa sede, con talune limitate modifiche che non ne alterano l'impianto generale, il testo unificato fra varie proposte di legge di iniziativa parlamentare (atti Camera n. 1233, dei deputati Crucianelli e altri; n. 1301, dei deputati Nesi e altri; n. 1475, dei deputati Giovanni Bianchi e altri; n. 3048, dei deputati Grandi ed altri) e di iniziativa popolare (atto Camera n. 3041) della XIV legislatura, adottato come testo-base nella seduta del 13 dicembre 2005 delle Commissioni riunite 3^a (Affari esteri) e 6^a (Finanze) della Camera dei deputati. L'ulteriore seguito dell'esame fu in tale occasione impedito dall'imminenza delle elezioni politiche.

Tale testo *bipartisan* compendia altresì gli esiti dell'esauriente indagine conoscitiva istruttoria, condotta dalle Commissioni fra il maggio del 2004 e l'aprile del 2005 con l'intervento di autorevoli esperti italiani ed esteri.

Nel corso dell'ultimo decennio abbiamo assistito a notevoli cambiamenti negli scenari dell'economia mondiale. Secondo autorevoli esponenti della comunità accademica e importanti istituzioni internazionali come le Nazioni Unite o la Banca mondiale, alcune tra le più rilevanti trasformazioni si sono registrate nel campo della finanza e della distribuzione del reddito. L'accelerazione dei processi di deregolamentazione finanziaria è stata accompagnata da fenomeni di instabilità sempre più vistosi, soprattutto in campo valutario. Inoltre, il pressoché completo abbattimento dei vincoli alla libera circolazione internazionale dei capitali ha fortemente ristretto i gradi di libertà delle politiche economiche nazionali. E la combinazione tra instabilità finanziaria e impotenza della politica

economica ha notevolmente contribuito alla inquietante divaricazione dei redditi verificatasi, durante gli anni '90, sia tra i Paesi che all'interno dei singoli Paesi.

È ormai vastissima la letteratura economica in grado di dare fondamento e supporto ai nessi appena delineati. Sul piano teorico, i recenti studi sull'incompletezza dei mercati, sulle asimmetrie informative, sul comportamento speculativo hanno ridestato l'attenzione degli economisti nei confronti del problema dell'instabilità finanziaria e valutaria. Sul piano dell'evidenza empirica, il succedersi continuo di crisi valutarie in Europa, in Russia, nel Sud Est asiatico e in America Latina, l'assenza di «basi oggettive» in grado di spiegare gli enormi, repentini afflussi e deflussi di capitale che spesso attraversano i Paesi meno sviluppati, l'esuberanza irrazionale che ha guidato l'ascesa e il declino dell'economia americana e gli squilibri di bilancia dei pagamenti ad essa associati, questi e molti altri eventi hanno sollevato fortissimi dubbi sulle proprietà taumaturgiche della «mano invisibile» del libero mercato, in particolare del mercato finanziario. In tal senso, gran parte della comunità accademica sembra ormai aver fatto propria una famosa affermazione del premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz, secondo il quale il sostegno politico degli ultimi vent'anni alla deregolamentazione finanziaria è stato «fondato più su un legame ideologico nei confronti di una concezione idealizzata dei mercati che sull'analisi dei fatti o della teoria economica».

La medesima concezione idealizzata dei mercati ha spesso indotto a trascurare le straordinarie divaricazioni dei redditi associate al dilagare dei fenomeni di instabilità valutaria e finanziaria. Eppure, a conferma

dell'allargamento della forbice distributiva basterebbe ricordare le forti sperequazioni che sono state determinate dalle minacce di fuga dei capitali e dalle conseguenti politiche restrittive e disinflazioniste, o i costi in termini di compressione dei salari e della spesa sociale fatti pagare ai lavoratori e alle categorie più svantaggiate per conferire ai singoli Paesi credibilità internazionale, oppure ancora l'arresto della crescita economica e la disoccupazione scaturiti dallo scoppio delle bolle speculative derivanti dall'apertura di molti Paesi emergenti ai capitali internazionali. Messico, Indonesia, Corea del Sud, Russia, ma in parte anche la stessa Italia nel corso dei primi anni '90, sono solo alcuni dei moltissimi Paesi che hanno vissuto simili fenomeni di spostamento dei redditi e della ricchezza, generalmente a favore dei possessori di attività finanziarie e a danno dei lavoratori e dei beneficiari della spesa pubblica.

La rinnovata presa di coscienza nei confronti della strutturale instabilità dei mercati monetari e finanziari e dei danni che essa è in grado di provocare, ha riaperto il dibattito sulla necessità di attribuire alla politica rinnovati strumenti di controllo e di governo delle dinamiche economiche. Sul piano valutario, l'attuale impotenza delle istituzioni politiche nazionali si manifesta oggi nella esiguità delle riserve delle Banche centrali in confronto alla enorme massa di capitali privati circolanti, nella sostanziale incapacità dei singoli Paesi di controllare le ondate di capitale in entrata e in uscita, nell'impiego massiccio dell'arma suicida dell'innalzamento dei tassi d'interesse per tentare di rimediare alle crisi di fiducia. All'impotenza delle autorità nazionali si aggiunge poi la drammatica inadeguatezza delle istituzioni internazionali, come dimostrato dalla fallimentare gestione della crisi asiatica da parte del Fondo monetario internazionale. È dunque sempre più sentita l'esigenza di conferire alla politica nuove leve, nazionali e internazionali, di controllo e di governo dei mercati. Un'esigenza così forte da aver indotto il pre-

mio Nobel per l'economia Amartya Sen ad invocare una riforma radicale dell'ordine monetario mondiale, una riforma che prenda «esplicitamente le distanze dall'architettura ereditata da Bretton Woods», ormai inadeguata a soddisfare sia le esigenze di stabilizzazione dell'economia mondiale che la domanda di giustizia sociale che sempre più imponente sta emergendo da tutti gli angoli del mondo.

Non è tuttavia semplice aprire un dibattito sul delicatissimo tema della riforma dell'ordine monetario internazionale. La comunità finanziaria vi si oppone e, più in generale, le resistenze politiche sono ancora molto forti. Un primo passo nella direzione del cambiamento è stato allora individuato in una proposta, avanzata per la prima volta nel 1972 dal premio Nobel per l'economia James Tobin, basata sulla istituzione di un'imposta sulle transazioni valutarie, la cosiddetta «Tobin tax».

Per quanto semplice e limitata, la proposta di Tobin ha raccolto negli ultimi anni il consenso di gruppi e movimenti politici sempre più numerosi e significativi. Riguardo alla comunità accademica, si è verificata una straordinaria convergenza a sostegno della Tobin tax da parte di economisti di diversa provenienza culturale e politica. Le ragioni di un simile successo sono molte. Sul piano operativo, spicca il fatto che una tassa sulle transazioni valutarie appare in grado di contribuire contemporaneamente alla riduzione dell'instabilità sui mercati valutari, all'aumento dei margini di manovra delle autorità di politica economica nazionale e all'intervento redistributivo per rimediare, almeno in parte, alle sperequazioni dei redditi verificatesi nel corso di questi anni. Sul piano politico, l'istituzione della Tobin tax potrebbe simbolicamente rappresentare una netta inversione di tendenza rispetto alle scelte di deregolamentazione dell'ultimo ventennio. Uno strumento semplice, dunque, per il perseguimento di molti obiettivi complessi, sia operativi che politici.

Il funzionamento della Tobin *tax* è relativamente agevole da comprendere. Essa consiste in un'imposta proporzionale al valore di ogni transazione valutaria effettuata, ed è pagata in egual misura da entrambe le parti del contratto. Questo significa, ad esempio, che a fronte di una conversione di un milione di euro in dollari, un'imposta dello 0,1 per cento imporrebbe a ognuno dei contraenti di versare al fisco 1.000 euro, o il loro equivalente in dollari.

Per avere un'idea intuitiva del modo in cui questo tipo di imposta persegue gli obiettivi menzionati è opportuno soffermare l'attenzione sul funzionamento del mercato valutario. Una parte importante delle transazioni effettuate su questo mercato è di natura speculativa. Esse sono cioè realizzate da operatori che scommettono sull'andamento futuro dei tassi di cambio. L'opinione dominante è che l'instabilità dei cambi derivi proprio da questo tipo di transazioni: alcuni ritengono infatti che la loro preponderanza sugli scambi commerciali tenda a dissociare i tassi di cambio da qualsiasi base oggettiva; altri, più semplicemente, affermano che gli speculatori, agendo in base ad un'ottica di brevissimo periodo, tendono a sconvolgere i piani a più lungo termine che caratterizzano gli investimenti produttivi e gli scambi commerciali. Ad ogni modo, l'istituzione della Tobin *tax* introdurrebbe una novità: essa infatti indurrebbe gli speculatori ad effettuare soltanto le operazioni più redditizie, quelle cioè il cui guadagno atteso sia in grado di compensare l'imposta pagata. Pertanto, ridimensionando l'attività speculativa, questo tipo di imposta dovrebbe anche ridurre le oscillazioni delle valute e i relativi turbamenti per l'attività produttiva e commerciale. Riguardo poi all'obiettivo dell'ampliamento dei margini di manovra della politica economica nazionale, va tenuto presente che gli operatori finanziari orientano i loro acquisti verso le valute in grado di assicurare i tassi d'interesse più elevati. Pertanto, a parità di altre condizioni, una politica monetaria espansiva, che com-

porti tassi d'interesse interni più bassi di quelli prevalenti a livello internazionale, rischia di dar luogo ad ingenti vendite di valuta nazionale. L'istituzione della Tobin *tax* potrebbe entro certi limiti disincentivare quelle vendite, attribuendo così alle autorità di politica monetaria un maggiore spazio di manovra sui tassi d'interesse. A tutto ciò, e nonostante il fatto che l'imposta di per sé riduca il volume di transazioni, occorre infine aggiungere il gettito che da essa potrebbe scaturire. Secondo le ipotesi più prudenti, un'imposta dello 0,1 per cento applicata alle transazioni effettuate nell'Unione europea dovrebbe assicurare un gettito di circa 30 miliardi di euro, una cifra superiore agli attuali stanziamenti per lo sviluppo delle aree depresse dell'Unione.

Questo tipo di descrizione del funzionamento della Tobin *tax* ha ricevuto critiche di vario genere. Ad esempio, vi è stato chi ha sostenuto che l'imposta è distorsiva, poiché pregiudicherebbe l'allocazione efficiente delle risorse determinata dal libero operare delle forze di mercato. Ma questa obiezione si basa sull'ipotesi che il mercato si trovi perennemente in condizioni ottimali e che la speculazione sia sempre stabilizzante; assunzioni che la letteratura più avanzata considera ormai improponibili, e che sopravvivono nel dibattito politico solo in base all'interesse o al pregiudizio ideologico. Altri hanno invece evocato il pericolo che l'imposta colpisca le transazioni commerciali piuttosto che l'attività speculativa. Ma, dato il basso livello dell'aliquota, è ragionevole ritenere che l'imposta inciderebbe essenzialmente sugli speculatori, cioè su coloro che, effettuando il maggior numero di scambi valutari, sarebbero costretti a pagarla più spesso. Altri ancora hanno parlato di un pericolo di illiquidità o del fatto che l'imposta colpirebbe anche le operazioni di copertura contro il rischio. Ma pure nei confronti di tali perplessità la letteratura economica favorevole alla Tobin *tax* ha offerto argomentazioni convincenti, come ad esempio il fatto

che, riducendo l'instabilità dei cambi, l'imposta potrebbe in molti casi liberare gli operatori dalla necessità stessa di coprirsi contro il rischio. Del resto, come è stato ammesso in un recente rapporto sulla Tobin *tax* del Parlamento europeo, è ormai assodato che le obiezioni più significative all'introduzione della tassa non sono di natura analitica, ma si riferiscono alla sua effettiva praticabilità politica.

L'ostacolo fondamentale all'istituzione di un'imposta sulle transazioni valutarie è infatti sempre consistito nella difficoltà di immaginare un accordo mondiale per l'applicazione simultanea della stessa su tutte le piazze. Un simile accordo è ritenuto necessario per evitare di veder migrare gli scambi valutari nei mercati in cui l'imposta non sia applicata. Ma al di là di pochi, timidi tentativi delle Nazioni Unite a metà degli anni '90, un'intesa del genere non è mai stata effettivamente perseguita nelle sedi della politica internazionale.

L'accordo multilaterale e simultaneo, insomma, appare difficilmente praticabile. Nostro opinione, tuttavia, è che l'impraticabilità di un simile accordo derivi in gran parte dalla pretesa che esso debba emergere dal nulla, anziché magari da un complesso di iniziative minori già consolidate. È in questo senso che riteniamo fondamentale, allo stato attuale del dibattito, promuovere l'introduzione di un'imposta sulle transazioni valutarie all'interno dell'Unione europea. Ed è nella medesima ottica che proponiamo, in subordine, che un'imposta ancor più contenuta venga istituita anche soltanto in Italia. L'Italia in Europa e l'Europa nel mondo potrebbero in tal modo assumere il ruolo di battistrada per il raggiungimento di un'intesa a livello mondiale.

La critica principale che viene rivolta a tale «strategia dal basso», alternativa all'accordo multilaterale e simultaneo, è che la migrazione delle transazioni verso le piazze esentate dall'imposta sarebbe immediata e imponente. L'ipotesi è che la reattività degli

operatori finanziari all'introduzione di una simile imposta sia molto alta, anche nel caso in cui l'aliquota sia contenuta, e che non sussisterebbero ostacoli significativi allo spostamento di enormi volumi di transazione da una piazza all'altra. La letteratura economica, tuttavia, ha ormai chiarito che tali assunzioni riflettono solo una possibilità estrema all'interno di un ventaglio molto più ampio di esiti possibili. Non va dimenticato, in tal senso, che sono già esistite in passato situazioni di coesistenza di regimi fiscali differenziati in un contesto di libera circolazione dei capitali, e che solo di rado si sono riscontrate reazioni immediate e violente da parte degli operatori finanziari. Ma soprattutto, è bene chiarire che il vizio fondamentale delle critiche basate sulla migrazione delle transazioni sta nel fatto che tali critiche assumono implicitamente lo scenario politico come un dato immutabile, laddove invece l'obiettivo fondamentale di una «strategia dal basso» verte proprio sull'intento di scuotere quello scenario, per sollecitare l'applicazione dell'imposta da parte di tutti i Paesi e più in generale per dimostrare che i tempi sono maturi per il rilancio del dibattito sulla riforma del sistema monetario internazionale.

La Tobin *tax* non è la panacea. È uno strumento operativo di cui ormai conosciamo tutti i limiti, ma anche le oggettive potenzialità. È inoltre un simbolo politico di rinnovamento, un possibile segnale di svolta dopo anni di irresponsabile arretramento della politica dalla gestione della moneta e della finanza. Con il presente disegno di legge si vuole esprimere la volontà di inaugurare un nuovo modo di fare politica, basato sull'esperienza della democrazia partecipativa, sperimentata con successo dal comune di Porto Alegre e dallo Stato del Rio Grande do Sul. La partecipazione politica «dal basso» è testimoniata dall'emergere di un consenso ampio, plurale e trasversale attorno agli obiettivi concreti della legge. Il presente disegno di legge, infatti, come già ricordato,

riproduce il testo risultante dall'unificazione di diverse proposte di legge presentate nella XIV legislatura, fra cui una proposta di iniziativa popolare (atto Camera n. 3041), la cui raccolta di firme (180.000 circa) è stata frutto di una campagna ideata e condotta dalla rete internazionale dell'Associazione per la tassazione delle transazioni finanziarie e per l'aiuto ai cittadini. Una campagna che in Italia e in Europa ha ricevuto il sostegno di varie associazioni, organizzazioni non governative, sindacati, reti, istituzioni locali, e di moltissime personalità del mondo della politica, della cultura e dello spettacolo.

Con l'entrata in vigore della legge, l'Italia si assumerebbe il prezioso incarico di promuovere l'imposta all'interno dell'Unione europea. Una commissione mista verrebbe costituita al fine di elaborare una proposta legislativa da presentare alle istituzioni comunitarie competenti. In un secondo momento, queste ultime riceverebbero una ulteriore sollecitazione politica dall'istituzione di una moderata aliquota d'imposta sulle sole transazioni valutarie effettuate nel nostro Paese,

un'aliquota che andrebbe periodicamente allineata a quelle eventualmente introdotte dagli altri Paesi membri dell'Unione europea.

Il sentiero delineato dal disegno di legge è razionale e praticabile. Esso riflette non solo l'esigenza specifica di affrontare problemi finanziari e distributivi concreti, ma anche la volontà più generale di aprire un confronto tra le istituzioni e i movimenti per porre rimedio agli strutturali fallimenti economici e sociali scaturiti dal rozzo impianto liberista degli indirizzi politici dell'ultimo ventennio. Dopo aver direttamente subito gli effetti di quei fallimenti, milioni di cittadini in Italia e nel mondo esigono che finalmente si compia un primo passo per inaugurare, a livello nazionale e internazionale, l'apertura di un cantiere progettuale alternativo, necessario preludio per una nuova stagione di conquiste politiche e sociali. È in quest'ottica generale, concreta e ambiziosa al tempo stesso, che l'iniziativa italiana per un'imposta europea sulle transazioni valutarie andrà letta e giudicata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione di una imposta di bollo
sulle transazioni valutarie)*

1. Al fine di assicurare maggiori risorse agli interventi in favore dei Paesi meno sviluppati, secondo quanto previsto dall'articolo 4, e di controllare e scoraggiare le transazioni finanziarie internazionali a carattere speculativo, è istituita una imposta di bollo su tutte le transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0 per cento. A decorrere dal 1° gennaio successivo all'adesione da parte di tutti i Paesi dell'area Euro ovvero di almeno sei Paesi membri dell'Unione europea, tale aliquota sarà elevata allo 0,1 per cento.

2. Il Governo è impegnato a promuovere i necessari accordi internazionali, con particolare riguardo agli Stati membri dell'area Euro e dell'Unione europea, previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, al fine di adottare l'imposta di cui al presente articolo.

3. Con l'adozione da parte degli altri Paesi membri dell'Unione europea di un'imposta equivalente a quella di cui alla presente legge, l'aliquota di cui al comma 1 può essere parificata al livello concordato con gli altri Paesi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La predetta aliquota è elevata automaticamente ai livelli previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), nei casi di eccessiva turbolenza del tasso di cambio, al fine di bloccare gli eccessi speculativi, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al medesimo articolo 3.

4. Il Governo è autorizzato, in qualsiasi momento, ad apportare modifiche all'aliquota di cui al comma 3 e alle altre previ-

sioni della presente legge per armonizzarle a quelle adottate da altri Paesi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione di cui all'articolo 5.

Art. 2.

(Caratteristiche dell'imposta)

1. L'imposta di cui all'articolo 1 si applica a tutte le transazioni valutarie, dirette o indirette, e compiute attraverso qualunque strumento finanziario, anche derivato di qualunque natura, effettuate in Italia o che siano riferite a soggetti a qualunque titolo operanti in Italia.

2. Ai fini della presente legge, costituiscono transazioni valutarie i contratti, sia in contanti che a termine, gli *swap* e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto lo scambio di valute.

3. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le Banche centrali e le altre autorità di politica economica, nazionali e internazionali.

Art. 3.

(Normativa di attuazione)

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il regolamento di attuazione della presente legge, che disciplina, in particolare:

a) l'elencazione completa delle transazioni valutarie in contanti e derivate, da e per l'estero, soggette all'imposta di cui all'articolo 1;

b) la previsione dei casi di eccessiva turbolenza del tasso di cambio di una valuta, considerando come criterio di base l'oscillazione di tale tasso oltre il 20 per cento di una specifica media dei venti giorni dei mo-

vimenti dei precedenti ultimi valori dello stesso, nonché la definizione della misura della elevazione, oltre l'aliquota di cui al comma 3 dell'articolo 1, in misura almeno proporzionale all'osservazione registrata e nel rispetto dell'articolo 59 del Trattato istitutivo dell'Unione europea;

c) la definizione delle modalità attuative della riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie, quali sostituti d'imposta;

d) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui all'articolo 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

e) la destinazione del gettito derivante dall'imposta alla costituzione di un fondo finalizzato al finanziamento di interventi in favore dei Paesi meno sviluppati.

2. Il Governo è altresì autorizzato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 e con le modalità previste dal medesimo comma, le disposizioni integrative e correttive che si siano eventualmente rese necessarie in sede di prima applicazione della disciplina introdotta con il citato regolamento.

Art. 4.

(Destinazione del gettito)

1. Il gettito dell'imposta di cui all'articolo 1 è destinato al finanziamento di programmi realizzati d'intesa con enti, associazioni, organismi di rappresentanza sociale e organizzazioni non governative, per il perseguimento dell'aumento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo e la loro riallocazione al fine del miglioramento delle condizioni delle categorie socio-economiche più deboli e svantaggiate dei Paesi assistiti, valutate in

base agli indici di sviluppo elaborati nell'ambito del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) e denominati: indice di sviluppo umano, indice di sviluppo di genere, indice di povertà umana, indici di sopravvivenza e sviluppo dell'infanzia;

2. Il gettito dell'imposta, utilizzato ai sensi del comma 1, non può essere contabilizzato ai fini del computo della percentuale dello 0,7 per cento del prodotto interno lordo (PIL) da destinare agli aiuti pubblici allo sviluppo, prevista fra gli Obiettivi di sviluppo definiti nell'ambito della Dichiarazione del Millennio, adottata dalle Nazioni Unite il 29 settembre 2000.

Art. 5.

(Istituzione di una Commissione per la elaborazione di una proposta per un'imposta europea sulle transazioni valutarie)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una Commissione incaricata di elaborare una proposta e prendere tutte le iniziative bilaterali e multilaterali per sollecitare l'adozione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, di fornire pareri al Governo per il raccordo con le istituzioni europee e con gli altri Paesi membri dell'Unione europea e di promuovere iniziative nelle altri sedi internazionali.

2. La Commissione di cui al comma 1 è presieduta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri appositamente designato ed è composta:

a) dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da un suo delegato;

b) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

c) da un rappresentante del Ministro per le politiche europee;

d) da un rappresentante della Banca d'Italia;

e) da un rappresentante della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);

f) da un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;

g) da due esperti designati dal Ministro dell'economia e delle finanze;

h) da tre rappresentanti dell'Associazione per la tassazione delle transazioni finanziarie e per l'aiuto ai cittadini (ATTAC), di cui due esperti indicati dalla medesima Associazione.

3. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; con il medesimo decreto sono stabiliti i compensi dei componenti, nonché la sede e le modalità di funzionamento della Commissione.

4. Entro il termine di sei mesi dalla data del suo insediamento, la Commissione di cui al comma 1 deve altresì redigere uno studio riguardante misure finalizzate ai seguenti obiettivi:

a) definire con precisione le modalità di accertamento delle transazioni e di riscossione dell'imposta;

b) stabilire una procedura per la revisione periodica dell'aliquota, entro il limite previsto dal comma 3 dell'articolo 1, al fine di individuare la misura corrispondente al migliore risultato conseguibile in termini di aumento del gettito;

c) prevedere meccanismi di disincentivo nei confronti delle transazioni effettuate con operatori situati nei Paesi a regime fiscale privilegiato nei quali l'imposta non sia applicata;

d) stabilizzare i movimenti di capitale in entrata e in uscita e in particolare le fughe di capitale conseguenti a situazioni di crisi valutaria, eventualmente attraverso temporanei aumenti dell'aliquota di cui al comma 3 dell'articolo 1;

e) promuovere l'adozione dell'imposta anche da parte di altri Paesi nei quali siano ubicati i mercati valutari più importanti;

f) promuovere l'istituzione presso l'Unione europea, in vista della sua costituzione presso l'ONU, di un fondo internazionale per la raccolta e la distribuzione del gettito derivante dall'imposta ai fini del finanziamento della cooperazione allo sviluppo, della riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito, dell'assistenza pubblica e delle misure per l'aumento dell'occupazione nelle aree depresse.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento la proposta e lo studio elaborati dalla Commissione di cui al presente articolo, corredati da una relazione del Ministro dell'economia e delle finanze, per l'espressione, entro il mese successivo, di un parere da parte dei competenti organi parlamentari ai fini dell'adozione di un'iniziativa in sede comunitaria nell'ambito del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

Art. 6.

(Transazioni valutarie con i Paesi a regime fiscale privilegiato)

1. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati, l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 3 dell'articolo 1.

2. Si considerano Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato quelli individuati del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, adottato ai fini dell'applicazione dell'articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

